

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXLIII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1548	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1548	
<b>Sull'ordine del giorno:</b>		
BARTOLE . . . . .	1548	
PRESIDENTE . . . . .	1548	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
CAPPUGI e CALVI: Mantenimento dell'iscrizione negli Albi professionali degli odontoiatri forniti di diploma estero. (1100);		
SPADAZZI ed altri: Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli Albi aggiunti dei medici. (1126) . . . . .	1548	
PRESIDENTE . . . . .	1548, 1550, 1551, 1552	
DE MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1549, 1551, 1552	
MAGLIETTA . . . . .	1550, 1551, 1552	
CALVI . . . . .	1550, 1552	
ZACCAGNINI . . . . .	1550, 1551, 1552	
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	1551, 1552	
ROBERTI . . . . .	1551	
SCALIA . . . . .	1552	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (3335) . . . . .		1553
PRESIDENTE . . . . .	1553, 1554	
MAGLIETTA . . . . .	1553	
ZACCAGNINI . . . . .	1553	
DI MAURO . . . . .	1553, 1554	
BARTOLE, <i>Relatore</i> . . . . .	1553, 1554	
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	1554	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>		
RAPELLI e SANTI: Norme per il fondo di previsione dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2108);		
PASTORE ed altri: Trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2125) . . . . .		1554
PRESIDENTE . . . . .	1554, 1567, 1568	
ROBERTI . . . . .	1566, 1567	
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1567	
BUTÈ . . . . .	1567	
SCALIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1567	

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

	PAG.
PASTORE, MORELLI e CAPPUGI: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. (371)	1576
PRESIDENTE	1576, 1578, 1579, 1580
BETTOLI	1576, 1578
CALVI	1576, 1579
ROBERTI	1576
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1576, 1578, 1579
GITTI, <i>Relatore</i>	1577, 1579
NOCE TERESA	1578
PAVAN	1578, 1579
SANTI	1578, 1579
BUTTE	1578, 1579
PENAZZATO	1580
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE	1580

**La seduta comincia alle 9,30.**

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sabatini e Bersani.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei disegni e delle proposte di legge all'ordine del giorno della odierna seduta i deputati Sabatini e Pastore sono sostituiti rispettivamente dai deputati Biaggi e Pavan

**Sull'ordine del giorno.**

BARTOLE. Poiché all'ordine del giorno vi sono due proposte di legge riguardanti il problema degli odontotecnici e poiché tale materia è stata già trattata per quanto attiene agli appartenenti a detta categoria, presso la nostra Commissione, debbo notare che, mentre una proposta di legge era pendente ed in discussione presso di noi, con procedimento del tutto insolito e, mi permetto di dire, anche irriguardoso per la nostra Commissione, la Commissione del Senato ha ritenuto, di propria iniziativa, di procedere alla discussione deliberando sullo stesso argomento in seduta legislativa. Si verifica quindi il caso che, limitatamente agli odontotecnici che a seguito del Trattato di San Germano si

sono trovati nelle note condizioni e nei cui riguardi abbiamo deciso in sede legislativa, esiste una proposta di legge di iniziativa dei colleghi del Senato che è stata già dal Senato approvata così che il provvedimento da noi approvato non può essere approvato dal Senato ed il provvedimento approvato dal Senato non può essere dalla nostra Commissione approvato.

Ho la sensazione che si sia voluto attuare un sabotaggio della questione e credo si ponga un problema di carattere regolamentare, oltre che di dignità della Commissione.

Debbo ricordare che, in un analogo caso, che ebbe a presentarsi nella scorsa Legislatura, uno dei rami del Parlamento sospese i propri lavori.

Ritengo che la cosa debba essere prospettata all'onorevole Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico di aver già segnalato in sede competente la questione prospettata dall'onorevole Bartole. Debbo osservare, però, che, a parte il fatto che i regolamenti della Camera e del Senato non sono uniformi, il provvedimento di cui trattasi è stato approvato dal Senato il 29 gennaio 1958; mentre il provvedimento presentato alla nostra Commissione, è stato approvato il 13 febbraio.

BARTOLE. Il provvedimento da noi approvato era stato già presentato dal 1953.

PRESIDENTE. Essendo la proposta di legge approvata dalla nostra Commissione più ampia di quella approvata dal Senato, ritengo che l'iter parlamentare di essa dovrebbe essere concluso.

Comunque, fornirò ulteriori informazioni in proposito in altra seduta

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Calvi: Mantenimento dell'iscrizione negli Albi professionali degli odontoiatri forniti di diploma estero. (1100); e dei deputati Spadazzi ed altri: Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli albi aggiunti dei medici (1126).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati:

Cappugi e Calvi. «Mantenimento della iscrizione negli Albi professionali degli odontoiatri forniti di diploma estero».

Spadazzi, De Falco, Marconi, Basile Guido, Spampanato, Andò, Angioy. Spon-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

ziello: « Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli albi aggiunti dei medici ».

L'onorevole De Maria, Relatore, ha facoltà di riassumere la discussione già svolta in altra seduta quando furono discusse ed approvate le proposte di legge relative agli odontoiatri altoatesini e giuliani e fu deliberato il rinvio per le proposte Cappugi, Calvi, Spadazzi ed altri.

DE MARIA, *Relatore*. Mi permetto sottolineare quanto già feci presente nella mia Relazione sulle due precedenti proposte di legge riguardanti la stessa materia, di iniziativa degli onorevoli Tinzi e Bartole, e che hanno goduto del favorevole accoglimento della Commissione, e cioè che non desideriamo toccare il problema di fondo dell'esercizio della odontoiatria e della odontotecnica per quello che riguarda la legislazione italiana e coloro che intendono esercitarla in rapporto a particolari disposizioni di legge che sono state o che sono vigenti in Italia.

Esistono altre proposte di legge di iniziativa parlamentare che sono state oggetto di studio; da esse lo stesso Comitato ristretto, ritenne di dover stralciare sia le due proposte già dalla nostra Commissione approvate, sia le due proposte ora sottoposte al nostro esame perché esse non toccano il problema di fondo della abilitazione all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in Italia, problema che è stato sempre oggetto di controversia.

Si tratta di compiere un atto di giustizia non nuovo nella nostra legislazione e si sono anche avuti autorevoli pareri da parte della Magistratura, perché questo atto di giustizia si compia.

Non faccio la storia, a volte tragica, di coloro che si sono visti in maniera molto strana rifiutare l'abilitazione all'esercizio professionale. Citerò alcuni di tali provvedimenti.

Vi è la legge 12 dicembre 1888, n. 5449. Essa stabiliva per la prima volta che in Italia per esercitare un'arte sanitaria, non ulteriormente specificata, vi era l'obbligo di un diploma universitario. Poiché l'odontoiatria può essere considerata un'arte ausiliaria, si ebbe la legge del 1912 che autorizzava transitoriamente all'esercizio di detta professione, coloro che avessero conseguito il diploma all'estero. La parola « transitoriamente » ingenerando confusione, si ebbe un decreto legislativo del 1915 che riguardava anche esso l'esercizio della odontoiatria da parte di coloro che fossero muniti di diploma estero, ma anche questo decreto non fu

troppo chiaro per cui sorse la necessità di un altro decreto legislativo, emanato nel 1923, nel quale si diceva che potevano esercitare la odontoiatria coloro che muniti di diploma estero fossero anche muniti di una definitiva autorizzazione che poteva essere conseguita soltanto dietro un decreto dell'esecutivo e se la richiesta fosse stata corredata da tutti i documenti di rito e presentata entro un determinato termine che, però, veniva a scadere prima ancora della pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il termine venne prorogato ma anche questo nuovo termine venne a scadere prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* così che gli interessati non furono mai autorizzati definitivamente.

Attualmente si ha questa strana situazione; odontoiatri che hanno conseguito il diploma all'estero, iscritti nell'elenco aggiunto dell'Albo dei medici, in attesa della definitiva autorizzazione da parte dell'esecutivo, autorizzazione che non è venuta mai. Ne è nata una infinità di questioni; casi di odontoiatri implicitamente ma non esplicitamente autorizzati dalla legge per cui i medici dentisti, ricorrendo al Prefetto, ottenevano la chiusura del gabinetto o, nella migliore delle ipotesi, il Prefetto, rendendosi conto del fatto che esistevano disposizioni contrastanti in materia, rinviava il provvedimento.

Ritengo che poiché, da parte nostra, si è già voluto compiere un atto di giustizia nei confronti degli Altoatesini forniti di diploma estero, non si possa non compiere un atto di giustizia anche nei riguardi degli altri.

Per quanto riguarda il numero dei beneficiari dal provvedimento dirò che, soprattutto per la cortesia dei colleghi, ho potuto avere i dati relativi alla stragrande maggioranza delle province italiane. Mi risulta un totale di 53 odontoiatri per i quali è accertato che sono forniti di diploma conseguito all'estero e convalidato per disposizione ministeriale.

Mi sono permesso di presentare un testo nuovo che fonde la Cappugi-Calvi e la Spadazzi ed altri.

Detto nuovo testo è costituito da due articoli, con il primo dei quali verrebbe definitivamente autorizzato l'esercizio della odontoiatria a coloro che sono attualmente negli elenchi aggiunti agli Albi dei medici e che dimostreranno di aver mantenuto tale iscrizione agli Albi per un periodo non inferiore a tre anni.

Questo mi sono permesso di aggiungere perché ritengo debba esservi una garanzia di

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

attualità dell'esercizio della professione e perché, se l'esercizio di essa è stato ininterrotto, essi non hanno demeritato. Mi sono anche permesso di aggiungere che la abilitazione sarà ottenuta qualora l'interessato non abbia avuto condanne; se però la condanna fosse per eventuale esercizio della professione in collegamento alla presente legge, di tale condanna non dovrà essere tenuto conto;

Inoltre, poiché per gli Altoatesini, che pur essi avevano dimostrato di possedere un titolo di studio conseguito all'estero e che li abilitava, si è accettato il criterio che dovessero essere sottoposti ad un esame presso una università della Repubblica, secondo norme che sarebbero state emanate dallo esecutivo, e poiché ritengo che i diplomi conseguiti in Austria e in Germania non siano inferiori a quelli conseguiti in Svizzera e in Francia, vorrei che, anche in questo caso fossero contemplate le prove di esame come sopra detto.

Mi sono anche permesso di aggiungere un secondo articolo secondo il quale l'esame dovrebbe essere fissato entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge e questo per porre un termine e non rinviare ulteriormente ed evitare che i legislatori che a noi succederanno debbano trovarsi ancora di fronte a questo problema.

Sarò quindi grato ai colleghi se vorranno approvare le norme da me proposte.

Ne do lettura:

ART. 1.

« Si considerano abilitati all'esercizio della odontoiatria ed hanno diritto di mantenere l'iscrizione negli elenchi transitori aggiunti agli Albi professionali dei medici-chirurghi o di riottenere gli odontoiatri forniti di diploma estero, purché siano stati iscritti negli elenchi predetti in qualsiasi periodo anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, per almeno tre anni e, ove ne siano stati esclusi, la esclusione sia avvenuta per motivi riguardanti la validità del titolo ».

ART. 2.

« L'iscrizione di cui all'articolo 1 è subordinata all'esito favorevole di una prova di esame da sostenere presso una Università della Repubblica, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Tale sessione d'esame dovrà essere bandita entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MAGLIETTA.** Credo che faremmo cosa veramente utile se riuscissimo a risolvere questo problema ed a chiudere questo capitolo che si trascina da due legislature.

Ritengo anche sia stato opportuno separare tale problema da quello generale degli odontotecnici in modo che la nostra Commissione si trova a dover risolvere solo il problema meno scottante.

Dichiaro, in conseguenza, di essere favorevole alla approvazione della proposta di legge. Mi pongo, però, alcune domande per quanto ha riferimento agli emendamenti proposti dall'onorevole Relatore.

Anzitutto occorre che la dizione sia assolutamente chiara. È questa una necessità emersa anche dalla nostra breve discussione. Una dizione che chiuda definitivamente la questione. Le parole « Si considerano » vanno quindi sostituite con la parola, più esplicita « Sono ».

Altra domanda: riguarda la opportunità del secondo articolo. Non sono affatto contrario agli esami in esso previsti, però non si capisce perché debbano essere sostenuti degli esami quando si considerano validi i titoli.

In conseguenza di quanto sopra, dichiaro che darò voto favorevole: sono in dubbio sulla opportunità della approvazione dell'articolo 2, sostengo la necessità di perfezionare l'articolo 1.

**CALVI.** Un chiarimento. Proporrei una modifica all'ultimo alinea dell'articolo 1 «...per un periodo di almeno tre anni e che non siano stati esclusi per motivi non riguardanti la validità del titolo ». Si sottintende così, che la validità del titolo è necessaria e che la radiazione deve essere avvenuta per motivi disciplinari, morali o per abusi.

Per quanto riguarda l'articolo 2 condivido il dubbio esposto dall'onorevole Maglietta anche perché, attraverso la via dell'esame, potrebbe rientrare l'odontoiatra che da anni non esercita e perché non si sa certo quale sarà l'esame che dovrà essere sostenuto.

**ZACCAGNINI.** Pur essendo favorevole ad una risoluzione del problema, ho tuttora dei dubbi sulla formulazione del provvedimento, in quanto vi può essere chi, estromesso dall'Albo aggiunto perché il suo titolo non era valido, può, con la formulazione proposta, essere ammesso ad esercitare l'odontoiatria.

Quanto alla prova di esame trova giustificazione solo nel fatto che essa è stata richiesta per gli Altoatesini, norma questa che, se è errata, non deve essere ulteriormente

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

applicata. Dobbiamo tener conto della aleatorietà degli esami. Proponerei, se fosse possibile, di escogitare qualche accertamento maggiormente obiettivo e anzi mi preoccuperei di trovare una formulazione che stabilisca un approfondito controllo sulla serietà del titolo. L'esame sarà un esame pratico, ma quello che importa è l'esame del titolo posseduto dall'interessato.

**PRESIDENTE.** Comprendo le obiezioni che vengono fatte ma debbo osservare che si tratta di regolarizzare la posizione di coloro che furono iscritti negli Albi aggiunti.

**MAZZA.** *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità.* Si tratta di una sanatoria; è questa la impostazione che deve essere data alla discussione.

**ROBERTI.** Vi è il danno dei terzi che possono capitare in mani inesperte.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**DE MARIA, Relatore.** Rispondo alle due obiezioni fondamentali.

Concordo sulla necessità di evitare che possano essere ammessi alla professione coloro che ne fossero stati esclusi o perché il loro titolo non era valido oppure per questioni disciplinari o morali. La Commissione potrà proporre la formula che riterrà più opportuna e più chiara.

Per quanto riguarda l'obiezione che vi siano persone che hanno conseguito diplomi molto discutibili debbo osservare che in questo momento non possiamo vagliare la serietà del titolo; l'esame dovrebbe avviare a questo inconveniente.

Per quanto riflette l'obiezione fatta dall'onorevole Maglietta debbo dire che in Italia anche coloro che hanno conseguito la laurea all'estero debbono essere sottoposti ad esame; tanto più, quindi, dovrà essere ammesso l'esame per coloro che hanno conseguito all'estero un semplice diploma. Si deve tener presente che noi non abilitiamo all'esercizio della odontotecnica ma della odontoiatria, cioè poniamo queste persone allo stesso livello di coloro che hanno fatto sei anni di medicina e due anni di specializzazione.

Con l'esame risolvo anche il problema della validità del titolo di studio.

Si può, volendo, stabilire un controllo sulla validità del titolo, aggiungendo all'articolo 2 un comma nel quale si dica che il Ministero della pubblica istruzione, nel decretare le norme di ammissione all'esame, vaglierà la validità del titolo di studio, cosa questa che non è possibile fare in questa sede,

non potendo la nostra Commissione specificare dettagliatamente i titoli di studio.

Debbo dire che degli interessati, 31 hanno diploma estero e per gli altri 22 non mi consta che questo diploma estero sia garantito. Si trasferisce, quindi, all'esecutivo la possibilità di vagliare il titolo richiesto.

Se non verrà accettato l'esame con il conseguente vaglio dell'ammissione attraverso il titolo si compirà una ingiustizia. Sono dell'opinione, quindi, di consentire tale abilitazione ma attraverso l'esame e il vaglio di un titolo di studio cioè attraverso gli emendamenti da me proposti.

**MAZZA.** *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Il Governo aderisce in pieno alla meditata, dotta e particolareggiata relazione svolta dall'onorevole Relatore; fa sue le riserve del Relatore sul piano tecnico per quanto riguarda il problema della abilitazione all'esercizio professionale degli odontotecnici e dà parere favorevole all'approvazione dell'attuale sanatoria che vuole risolvere una annosa e spinosa questione, purché siano fatti salvi i due principi espressi dal Relatore e cioè che l'esecutivo deve vagliare la validità del titolo di studio e la capacità degli aspiranti attraverso un esame pratico.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli del testo unificato predisposto dal Relatore.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*

Do lettura dell'articolo 1°

« Si considerano abilitati all'esercizio della odontoiatria ed hanno diritto di mantenere l'iscrizione negli elenchi transitori aggiunti agli Albi professionali dei medici-chirurghi o di riottenere, gli odontoiatri forniti di diploma estero purché siano iscritti negli elenchi predetti in qualsiasi periodo anteriore alla data di pubblicazione della presente legge per almeno tre anni, e, ove ne siano stati esclusi, la esclusione sia avvenuta per motivi riguardanti la validità del titolo ».

**MAGLIETTA.** Domando che la dizione « si considerano abilitati » sia sostituita dalla dizione « sono abilitati ».

**ZACCAGNINI.** Concordo con la proposta Maglietta.

**PRESIDENTE.** Do lettura della prima parte dell'articolo 1 e la pongo in votazione:

« Sono abilitati all'esercizio della odontoiatria e hanno diritto di mantenere l'iscrizione negli elenchi transitori aggiunti agli

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

Albi professionali dei medici-chirurghi o di riottenerla, gli odontoiatri forniti di diploma estero .. ».

(È approvato).

Passiamo ora alla seconda parte. Do lettura del testo quale risulta dalle proposte di emendamento accettate dal Relatore e lo pongo in votazione:

« .. purché siano stati iscritti negli elenchi predetti per un periodo non inferiore a tre anni anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e non ne siano stati esclusi per motivi di indegnità o disciplinari

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 nel testo, di cui è stata data lettura, dell'onorevole Relatore.

MAGLIETTA. Di fronte all'interesse che può avere la approvazione del provvedimento, ed anche tenendo conto di alcune considerazioni fatte sia dall'onorevole Relatore che dal rappresentante del Governo, non rinnovo la eccezione da me sollevata.

CALVI Per quanto riguarda l'esame debbo far osservare che gli interessati possono, non essendo più freschi di studi, incontrare delle gravi difficoltà. Il problema quindi verte sulle modalità di questi esami. Naturalmente, piuttosto che fermare il corso dell'approvazione del provvedimento, sono disposto a accettare l'esame, ma con la raccomandazione che si tratti di una prova tale da non mettere nel nulla il risultato del provvedimento stesso.

SCALIA. Chiedo se, invece di stabilire che si deve trattare di un esame, non si possa trovare una formula più attenuata come, ad esempio, un colloquio.

ZACCAGNINI. Sono favorevole ad una prova di blando esame o a un colloquio, però insisterei perché fosse alleggerita la parte teorica e si abbia una prova pratica a condizione che l'ammissione agli esami sia subordinata ad un controllo del titolo chiamando a giudicare di essi non solo il Ministero della pubblica istruzione ma anche l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

DE MARIA. *Relatore*. Accetto in pieno la proposta fatta dagli onorevoli Zaccagnini, Calvi e Maglietta. Ritengo sarebbe opportuno che il Governo si impegnasse ad assicurare alla Commissione che l'esame consisterà in una prova pratica.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. È questione che

riguarda il Ministero della pubblica istruzione.

DE MARIA. *Relatore*. Abbiamo la possibilità di adottare tre soluzioni: 1<sup>a</sup>) che il Governo si impegni a che l'esame consista in una prova pratica; 2<sup>o</sup>) approvare un'ordine del giorno nel quale si chiede che l'esame debba tradursi in una prova pratica; 3<sup>o</sup>) sostituire la parola « esame » con le parole « saranno autorizzati dietro prova di un colloquio d'esame che sarà sostenuto secondo le modalità fissate ».

È innegabile che dal punto di vista di una corretta tecnica legislativa ciò non dovrebbe essere in quanto si scende, in una legge, a norme che fanno parte del regolamento.

Riterrei che i colleghi potrebbero ritenersi più soddisfatti se la Commissione votasse un ordine del giorno e mi permetto ricordare che non possiamo escludere il Ministero della pubblica istruzione.

Il testo dell'ordine del giorno potrebbe contenere voti perché il Governo, nell'emanare il regolamento stabilisca che l'esame deve consistere in una prova pratica, escludendo quindi la parte teorica.

PRESIDENTE. In relazione alla discussione testé svoltasi proporrei, per l'articolo 2, la seguente formulazione: « La iscrizione di cui all'articolo 1 è subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di esame, ecc

DE MARIA, *Relatore*. Accetto la formulazione proposta dal Presidente con l'aggiunta: « esaminata la validità del titolo ».

MAGLIETTA. Propongo la dizione: « previa valutazione del titolo di studio presentato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2 della quale do lettura:

« L'iscrizione di cui all'articolo 1 è subordinata all'esito favorevole di una prova di esame da sostenere presso una università della Repubblica, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, previa valutazione del titolo di studio presentato ».

(È approvata).

Do lettura della seconda parte dell'articolo 2 che pongo in votazione:

« La sessione di esame sarà fissata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3335).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di detto disegno di legge fu sospesa in attesa di chiarimenti da parte dell'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

L'onorevole Maglietta, ha ora presentato un testo che sostituisce completamente l'articolo unico del disegno di legge.

Ne dò lettura:

« L'applicazione dei benefici concessi dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, non è soggetta ad alcun limite di tempo ».

L'onorevole Maglietta ha facoltà di illustrare l'emendamento sostitutivo da lui proposto.

**MAGLIETTA.** L'onorevole Bartole, Relatore, nella sua esposizione intese dimostrare la necessità di dare una interpretazione del genere di quella da me proposta in quanto il Consiglio di Stato ha pronunciato diverse sentenze sulla questione. Secondo una di essi l'applicazione dei benefici doveva aver luogo entro l'anno; secondo un'altra sentenza, invece, l'applicazione non è soggetta ad alcun limite di tempo.

Prendendo quindi una delle formulazioni accettate dal Consiglio di Stato, siamo sempre nell'ambito del doveroso rispetto verso detto Consiglio.

Il Governo ha scelto la formulazione che limita i benefici al primo concorso, mentre dalla lettura dell'articolo 4 della legge risulta chiaramente che non vi è un limite di tempo

e non si comprende quindi perché debba sorgere l'attuale discussione.

Si tratta, a mio parere, di dare la interpretazione la più lata in una materia nella quale vengono fatte tante sanatorie. Bisogna tener presente che ci troviamo di fronte a persone che, per appartenere ad una determinata razza o per avere manifestato certe opinioni politiche, non hanno potuto partecipare a concorsi e non vi è quindi ragione per cui debbano esser posti dei limiti.

**ZACCAGNINI.** Dobbiamo rifarci allo spirito della legge, cioè concedere la possibilità di partecipare ai concorsi senza limite di età a coloro che per motivi, più che altro di carattere politico, non hanno potuto partecipare a concorsi per un certo periodo di tempo. Naturalmente il danno che costoro hanno subito poteva essere sanato dando loro la facoltà di partecipare al primo concorso che fosse bandito dopo la approvazione della legge. Seguendo invece l'interpretazione proposta dall'onorevole Maglietta si corre il rischio di affermare che si può continuare a partecipare a tutti i concorsi che verranno banditi.

Comprendo la necessità di sanare una situazione di ingiustizia, ma non quella di creare una situazione di privilegio.

Agli stessi combattenti che non avevano potuto partecipare ai concorsi si è aumentato di un certo numero di anni il limite minimo di età, senza costituire un beneficio per così dire permanente. La soluzione più equa è, a mio parere, quella proposta dal disegno di legge.

Non vorrei poi concludere con un argomento che sta diventando abusato e cioè che se il provvedimento dovesse ritornare al Senato, non potrebbe essere, molto probabilmente, approvato, in questo scorcio di legislatura.

**DI MAURO.** Debbo osservare che per i combattenti, essendo stato spostato il limite di età, non si è posto il limite al primo concorso o per un certo determinato periodo. Nell'articolo 4, infatti, non si parla solo degli esclusi per ragioni politiche, ma anche dei combattenti. Qualora, quindi, adottassimo il testo proposto dal disegno di legge, verremmo a ledere i diritti in generale dei combattenti.

**BARTOLE, Relatore.** Concordo con l'onorevole Zaccagnini; la legge in favore dei combattenti parla di limite di età, non di limite di tempo. Quando alla osservazione fatta dall'onorevole Di Mauro osservo che il secondo comma dell'articolo 4 contraddice quanto da lui sostenuto.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

DI MAURO. Approvando l'articolo 4 nel testo proposto, verremmo a porre i combattenti in posizione di inferiorità.

BARTOLE, *Relatore*. Ritengo che per non creare sperequazioni e per ragioni di giustizia sia da approvare il disegno di legge del testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi dichiaro d'accordo con gli onorevoli Zaccagnini e Bartole. Evidentemente la limitazione della applicabilità dei benefici si riferisce, nella *voluntas* del legislatore, al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della legge stessa e questo disegno di legge è aderente a questa interpretazione. La intitolazione stessa «Norme transitorie» significa che il provvedimento non pone principi generali valevoli per il futuro, ma vuole sanare situazioni particolari. Invito pertanto la Commissione a voler approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo ed approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo unico proposto dall'onorevole Maglietta, di cui ho dato testé lettura.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi: Norme per il fondo di previdenza dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2108); e dei deputati Pastore ed altri: Trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2125).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi: «Norme per il fondo di previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette»; e Pastore ed altri: «Trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette».

Come è noto, la nostra Commissione sta esaminando il nuovo testo, che è il risultato di un accordo raggiunto in sede ministeriale, tra le organizzazioni interessate ed i proponenti che hanno fatto proprio questo nuovo testo.

Nelle precedenti sedute abbiamo proceduto all'approvazione degli articoli fino all'articolo 9 incluso.

Darò pertanto lettura dei successivi articoli che, se non vi saranno proposte di emendamento, porrò successivamente in votazione.

## TITOLO SECONDO.

### MODALITÀ GENERALI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

#### ART. 10.

Al finanziamento del Fondo si provvede:

1°) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1°), con un contributo calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti ed indicata al punto 1°) del successivo articolo 13;

2°) per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2°):

a) con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2°) dell'articolo 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennità di anzianità e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, la integrazione della indennità di anzianità nei casi di invalidità e morte

Le modalità per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente ripartizione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'articolo 47:

b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilità realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute.

Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.



## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'articolo 5, lettera l) della presente legge.

(E approvato).

## ART. 11.

Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui è sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1°) e 2°) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'omissione.

In ogni caso è dovuta una somma non inferiore all'importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo cui i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.

Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme sull'assicurazione stessa, è dovuto al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti comma, una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.

(E approvato).

## ART. 12.

Entro il 31 dicembre 1963, i contributi di cui ai n. 1°) e 2°) del primo comma del precedente articolo 10 possono essere variati in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la pre-

videnza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 4.

(E approvato).

## ART. 13.

I contributi di cui al primo comma, punti 1°) e 2°) dell'articolo 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.

Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:

1°) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1°) del predetto articolo 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennità particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennità di rischio, indennità di trasporto o concorso spese tranviarie e quant'altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.

Rimangono pure escluse le speciali indennità corrisposte *pro tempore* per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espresamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.

Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresì l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.

Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, sempreché tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.

Qualora la retribuzione annua ragguagliata a mese risulti inferiore a lire 20.000, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo:

2°) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2°) dell'articolo 10:

tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della inden-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

ntà di anzianità ai sensi dell'articolo 2421 del Codice civile.

(È approvato).

ART. 14.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, lettera d) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la pena prevista dal successivo articolo 75, terzo comma.

(È approvato)

TITOLO TERZO

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

CAPO I.

*Contribuzione per il trattamento di pensione.*

ART. 15.

Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1°), dell'articolo 10, è per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore.

È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni.

Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.

Il contributo di cui al primo comma, punto 1°) dell'articolo 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, è destinato al trattamento stabilito nel successivo articolo 33.

(È approvato)

ART. 16.

In caso di cessazione dal servizio presso esattore o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno 10 anni di contribuzione effet-

tiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.

L'iscritto che non si rioccupi in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non può effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.

Sono esclusi dalla facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età.

La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo è valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie è unica e decorre dal 1° giorno del trimestre in corso alla data della domanda.

(È approvato).

ART. 17.

L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1, e secondo comma dell'articolo 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al « Fondo adeguamento pensioni » di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'articolo 7 della legge stessa.

I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

a cui si riferiscono, l'iscritto è tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.

I contributi versati volontariamente al Fondo in conformità alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformità sono rimborsati senza corresponsione di interessi.

(È approvato).

## ART. 18.

I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto alla assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonché durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non può effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.

Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.

(È approvato).

## ART. 19.

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.

Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti

utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.

La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sarà anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute al lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennità, il recupero sarà effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.

È esclusa la possibilità di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sulla indennità sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.

(È approvato).

## ART. 20.

L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, può ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, purché ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza è cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.

L'iscritto che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.

Non è dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre al quale si riferiscono, è dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

## CAPO II.

*Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.*

## ART. 21.

Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'articolo 3, qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, sempreché:

1°) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;

2°) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, numero 1272, purché la invalidità si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

La pensione per invalidità è dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando l'invalidità stessa è derivata da causa di servizio.

Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di età non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento, hanno diritto a quello previsto dal successivo articolo 33, nonché alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.

*E approvato).*

## ART. 22.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto è demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in

difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

*E approvato).*

## ART. 23.

All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 15 per cento. Ai soli fini del raffronto non si computano nelle retribuzioni le variazioni intervenute nelle stesse per effetto di variazioni nel costo della vita, ai sensi degli accordi sindacali sulla scala mobile.

Agli effetti del precedente comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1°), dell'articolo 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale è stato versato il contributo.

Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai messi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese, nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.

Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni *ad personam*, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potrà

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

essere superiore all'eccedenza fruita dallo iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.

(*E approvato*).

## ART. 24.

La pensione annua complessiva determinata a norma del precedente articolo comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo importo ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari relativi a periodi per i quali non risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predetta pensione complessiva è aumentata di una somma pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile a pensione.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto 2°) dell'articolo 21, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, vengono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non può in ogni caso eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione né risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto ai sensi dell'articolo 23 e del pre-

sente articolo non può essere comunque inferiore a lire 156.000 annue.

La pensione annua spettante all'iscritto al Fondo ai sensi della presente legge è corrisposta in ogni caso dal Fondo stesso, in tredici quote, di cui la 13ª in occasione delle festività natalizie.

La 13ª quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la mensilità di pensione relativa al mese di dicembre.

(*E approvato*).

## ART. 25.

La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal 1° comma dell'articolo 18, è diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.

(*E approvato*).

## ART. 26.

Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell'articolo 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:

a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nell'intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;

b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dell'ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato per l'intero mese.

(*E approvato*).

## ART. 27.

L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione cal-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

colate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.

Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari al raggiungimento di 35.

Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso è equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

Il periodo di contribuzione si considera come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare

*(È approvato).*

## ART. 28.

L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia già titolare della pensione di invalidità a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e può ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verificano successivamente all'iscrizione al Fondo.

*(È approvato)*

## ART. 29

All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

L'iscrizione ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, punto 1°), senza corresponsione di interessi.

Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia già maturato i requisiti di contribuzione e di età di cui al primo comma, punto 1°), dell'articolo 21, per la pensione

di vecchiaia è concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

*(È approvato).*

## ART. 30.

All'iscritto, che dopo avere ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto alla iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti resta accreditata al Fondo con le riduzioni di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente articolo 27.

La pensione come sopra determinata è comprensiva del supplemento della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo è accreditato al Fondo.

*(È approvato).*

## ART. 31

La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti all'articolo 21.

La pensione annua complessiva per l'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla data di presentazione della domanda.

L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidità, qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento dell'invalidità.

*(È approvato).*

## ART. 32.

L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'articolo 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreché non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.

L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1° dell'articolo 10, senza interessi.

Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.

Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.

In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al 2° comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, sempreché non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

(È approvato).

#### ART. 33.

I contributi di cui al primo comma, punto 1° dell'articolo 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i

dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Il capitale corrispondente è pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell'articolo 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.

(È approvato).

#### CAPO III.

*Norme relative alla liquidazione delle pensioni di reversibilità e indirette.*

#### ART. 34.

Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed ai genitori una pensione di reversibilità o indiretta, quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1°) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che risultino trascorsi almeno sei mesi dalla data del matrimonio a quella della morte, salvo che sia nata prole ancorché postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 50° anno di età dell'iscritto, che esso sia di almeno un anno anteriore alla data della morte o che dopo il matrimonio sia nata prole ancorché postuma, ovvero che la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro ai sensi dell'articolo 21, punto 2°) e sia a carico del coniuge.

2°) per i figli:

che essi siano celibi o nubili ed abbiano età inferiore ai 21 anni; che, se maggiorenni, siano permanentemente inabili al lavoro e risultino a carico dell'iscritto al momento del decesso. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiara-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

rati, nonché agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e successive modificazioni;

3°) per i genitori:

a) che né coniuge, né figli superstiti abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dello iscritto o del pensionato, abbiano compiuto l'età di 65 anni;

c) che non siano titolari di pensione diretta obbligatoria corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e siano a carico dell'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità dei figli e dei superstiti.

La domanda dei superstiti invalidi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell'iscritto. Per i minori cui sia stata già liquidata la pensione indiretta o di reversibilità, il termine predetto decorre dal compimento del 21° anno di età.

(È approvato).

## ART. 35

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente viene liquidata dal Fondo una pensione annua complessiva di reversibilità o indiretta, in ragione delle seguenti aliquote della pensione annua complessiva diretta liquidata all'iscritto o che sarebbe spettata allo stesso a norma della presente legge:

1°) al coniuge, il 50 per cento;

2°) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, il trattamento globale di reversibilità o indiretto è calcolato secondo l'aliquota del 30 per cento per ciascun figlio, con il minimo del 50 per cento ove superstate sia un figlio soltanto.

Il trattamento complessivo per i genitori è stabilito nell'aliquota del 15 per cento per ciascuno.

Il trattamento complessivo per i superstiti non può essere in ogni caso di importo superiore a quello della pensione diretta.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del

trattamento complessivo ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è rihiquidato secondo le norme precedenti.

(È approvato).

## ART. 36.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

(È approvato).

## ART. 37.

Cessa il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta:

a) per vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando abbia cessato di essere invalido o contragga matrimonio;

c) per i figli, quando abbiano compiuto l'età di 21 anni, salvo il caso di inabilità al lavoro, o abbiano cessato di essere inabili o contraggano matrimonio.

(È approvato).

## ART. 38.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano per i superstiti i requisiti per il diritto alla pensione indiretta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, spetta ai superstiti stessi, nell'ordine esclusivo seguente:

1°) coniuge;

2°) figli;

3°) genitori;

una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1°) dell'articolo 10, maggiorati dei relativi interessi.

Qualora manchino i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o alla indennità *una tantum*, questa è corrisposta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili di età inferiore ai 21 anni ed a totale carico dell'iscritto o, se



di età superiore, invalidi al lavoro ai sensi dell'articolo 21, ed a carico dell'iscritto al momento del decesso.

(È approvato).

#### CAPO IV.

*Norme relative alle variazioni delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita.*

#### ART. 39.

Qualora l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione del numero indice del costo della vita.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si sarà verificata una ulteriore variazione del 12 per cento sempre riferita al valore del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956.

Per le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la prima revisione delle pensioni e tra l'una e l'altra delle successive si terrà conto, ai fini dell'adeguamento, unicamente delle variazioni intervenute posteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

(È approvato).

### TITOLO QUARTO.

#### NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI CAPITALE

#### CAPO I.

*Contribuzioni per le prestazioni di capitale.*

#### ART. 40.

I contributi di cui alle lettere a), b), e c) del punto 2° dell'articolo 10, sono a totale carico del datore di lavoro.

(È approvato).

#### CAPO II.

*Norme relative alla liquidazione delle prestazioni di capitale.*

#### ART. 41.

Il capitale di cui al primo comma, punto 2°, dell'articolo 2 è commisurato:

1°) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidità permanente, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con l'aggiunta di dieci mensilità di retribuzione, a titolo di integrazione.

Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non può superare l'importo di trenta mensilità, salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito d'invalidità non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennità di anzianità superiore.

Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilità.

Qualora i figli minori siano più di uno, oltre l'integrazione predetta è dovuta una ulteriore mensilità per ogni figlio minore oltre il primo.

Il capitale complessivo non può tuttavia superare l'importo di 35 mensilità, salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennità di anzianità d'importo superiore.

Le integrazioni previste dal presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potrà eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo della indennità di anzianità che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di età.

Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennità di anzianità si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio;

2°) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1° del presente articolo, all'intero ammontare della indennità di anzianità in quanto dovuta.

(È approvato).

## ART. 42.

In caso di morte dell'iscritto, il capitale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 viene corrisposto:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità, agli aventi diritto ai termini dell'articolo 2122 del Codice civile;

per la restante parte corrispondente alle integrazioni di cui al punto 1°) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori, e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il 2° grado; la ripartizione è fatta in parti uguali.

(È approvato).

## ART. 43.

Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.

(È approvato).

## ART. 44.

Nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, le prestazioni di capitale all'iscritto vengono liquidate in misura pari:

a mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, se l'iscritto abbia meno di dieci anni di servizio, ma più di due, al trattamento previsto per il caso di licenziamento non disciplinare se l'iscritto abbia una anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

Nei casi di dimissioni del personale femminile per matrimonio, le prestazioni di capitale non potranno essere d'importo inferiore alla indennità di anzianità prevista per i casi di licenziamento dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali, purché il matrimonio sia celebrato entro i sei mesi precedenti o successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che risolve il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o entro un anno dalla nascita del figlio ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Nei casi di licenziamento disciplinare non viene liquidata all'iscritto alcuna prestazione di capitale.

(È approvato).

## ART. 45.

Le prestazioni di capitale vengono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattore o ricevitore delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità, si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro, mentre, ai fini della determinazione delle integrazioni previste dall'articolo 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Qualora il reimpiego abbia luogo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con la precedente azienda esattoriale avvenuta a seguito di licenziamento non disciplinare, il lavoratore può ottenere, ai fini delle prestazioni di capitale, il congiungimento dei due periodi di servizio sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre 3 mesi dalla scadenza del periodo di preavviso oppure dalla data del licenziamento se è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso.

La domanda per il congiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione sono dovuti dal lavoratore i contributi per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2) calcolati sull'ultima retribuzione goduta. Essi possono essere pagati contestualmente alla domanda oppure nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso però saranno gravati degli interessi del 4,50 per cento dal giorno della domanda a quello dell'effettivo versamento.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuare il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del congiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.

(È approvato).

## ART. 46.

Nei casi in cui l'ultima retribuzione sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale sia superiore alla media delle retribuzioni corrisposte nell'ultimo triennio maggiorata del 15 per cento escluso, ai soli fini

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

del raffronto, le variazioni conseguenti alle modificazioni del costo della vita, o sia comprensiva di assegni *ad personam*, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base alla intera retribuzione.

Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto negli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 15 per cento; ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni *ad personam*, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro. La garanzia sulla cauzione prestata dall'esattore o dal ricevitore delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per tale titolo.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo.

(È approvato).

### CAPO III.

*Norme relative alla Convenzione per la gestione delle prestazioni di capitale ed alle anticipazioni per acquisto di alloggi.*

#### ART. 47.

La convenzione prevista dall'articolo 2 secondo comma, della presente legge è approvata dal Comitato speciale di cui all'articolo 4.

In detta convenzione, oltre a quanto stabilito dall'articolo 10, punto 2°), lettera a), sarà previsto quanto segue:

1°) relativamente alla capitalizzazione finanziaria: la possibilità di un aumento del saggio di capitalizzazione previsto dall'articolo 6, lettera b), in correlazione all'incremento delle giacenze in capitalizzazione, nonché l'estensione al Fondo degli eventuali benefici o maggiorazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni concedesse ai propri assicurati;

2°) relativamente all'assicurazione temporanea di gruppo: la tariffa di premio ed i criteri per la periodica revisione della stessa; l'incidenza delle spese di gestione e le norme per la ripartizione col Fondo degli eventuali utili di gestione da destinarsi a incremento dei Fondi capitalizzati.

Nella convenzione saranno inoltre stabilite le modalità per la riscossione dei contributi relativi alle prestazioni di capitale e per il pagamento delle prestazioni stesse; le modalità per la comunicazione da parte dell'I-

stituto nazionale delle assicurazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati contabili pertinenti alla capitalizzazione finanziaria e dell'assicurazione temporanea di gruppo, nonché di tutti gli altri elementi necessari ai fini della compilazione dei rendiconti annuali e dei bilanci tecnici di cui all'articolo 7.

Per le prestazioni ad esso affidate l'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene una gestione contabile separata.

Alle variazioni del saggio di capitalizzazione ai sensi del secondo comma, punto 1°), del presente articolo, si provvede, su proposta del Comitato speciale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

#### ART. 48.

I lavoratori per i quali risulti maturata, ai fini dell'indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere dal Fondo stesso anticipazioni per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

I capitali necessari per le suddette anticipazioni saranno prelevati dai fondi affidati per la capitalizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le modalità per la concessione delle anticipazioni e le relative garanzie saranno determinate dal Comitato speciale di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Comitato speciale stabilirà ogni anno l'importo massimo dei capitali da destinare alle suddette anticipazioni.

(È approvato).

### TITOLO QUINTO.

#### RESPONSABILITÀ SOLIDALE

#### ART. 49.

In caso di trapasso di gestione di esattore o ricevitorie delle imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penalità, il nuovo esattore o ricevitore è solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente

per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi.

Il Fondo è tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto un capitale comprensivo dell'intero importo della indennità di anzianità e delle integrazioni dovute ai sensi dell'articolo 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sull'ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilità solidale di cui al 1° primo comma del presente articolo e fermo altresì quanto disposto dall'articolo 11.

La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per i suddetti titoli. Non è consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso è in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.

*È approvato*)

#### TITOLO SESTO.

#### NORME TRANSITORIE

##### ART. 50.

I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto b) dell'articolo 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione a tutti gli effetti della presente legge, anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.

*È approvato*).

##### ART. 51.

I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti

collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.

ROBERTI. In questa legge vi è una questione che riguarda i dipendenti dalle Tesorerie comunali. Esiste il contratto di lavoro del 30 luglio 1940 che è tuttora legge e quindi continua ad avere forza normativa. Essa regola, con forza di legge, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie comunali e dispone all'articolo 6 che debbano considerarsi datori di lavoro gli esattori come tali e che il personale, non appena superato il periodo di prova, deve essere dall'esattore iscritto al fondo di previdenza. All'articolo 1 precisa che l'azienda è sempre denominata « L'esattore ». Applicandosi questo contratto anche ai dipendenti dalle Tesorerie comunali, essendo l'azienda sempre denominata « L'esattore » anche questa categoria avrebbe il diritto di essere compresa nelle norme previdenziali. Non c'è però stato il versamento da parte dei datori di lavoro dei relativi contributi benché questi datori di lavoro abbiano incamerato dai comuni le indennità di anzianità che i comuni accreditano. La differenza quindi in danno della categoria, è di varie centinaia di milioni.

In seguito a questa violazione lamentata dalla categoria, vi è stata una vertenza: la categoria ha sporto denuncia all'Ispettorato del lavoro che ha ritenuto valida la richiesta della categoria e con sua deliberazione in data 24 maggio 1957 ha comunicato che sono state impartite disposizioni alle aziende e che detto Ispettorato era in attesa delle eventuali controdeduzioni dei datori di lavoro.

Non so se i datori di lavoro abbiano presentato le controdeduzioni; comunque in tal modo è stata aperta una procedura che si è svolta presso il Ministero del lavoro.

Preoccupazione della categoria è che, nelle more della decisione di questa vertenza, si formuli una legge che, nel delimitare il campo di applicazione, escluda, innovando *in peius*, dalla applicazione della Previdenza questa categoria così che si verificherebbe il caso deplorabile di un giudizio in corso che verrebbe deciso non con una sentenza ma modificando la legge.

Proporrei in conseguenza che venisse inserito un emendamento che, ribadendo il principio del contratto collettivo, facesse salvi questi diritti alla categoria.

Si tratta di una categoria abbastanza numerosa e di interessi ingenti (si fanno ascen-

dere a circa 800 milioni le somme che la sola Tesoreria di Roma avrebbe incamerato e non versato); è quindi necessario trovare il modo perché non venga pregiudicata la soluzione della vertenza in corso.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sia la posizione della Commissione che la posizione del Ministero non sono creative di un fatto preclusivo per la categoria. Il contratto di lavoro vede le Tesorerie comunali non in funzione di Tesorerie ma di esattorie. Il giudizio, comunque, è una interpretazione che viene data dall'Ispettorato del lavoro e in caso di divergenza spetta al magistrato risolvere la questione. Debbo notare poi che è una vertenza questa che si trascina da anni e mi domando quale diligenza ha avuto il sindacato che non si è presentato alle nostre discussioni.

Aggiungo che, trattandosi di un contratto che riflette gli esattoriali, non è possibile includere altri lavoratori di diversa categoria. Ritengo che si possa rivolgere un invito al Comitato speciale del fondo esattoriale perché esamini la questione ed interessi il Ministero.

Pregherei, in conseguenza, di non insistere su un emendamento e di esprimersi invece in un ordine del giorno in modo che nulla rimanga precluso o pregiudicato.

ROBERTI. Ritengo che il pregiudizio esista in quanto la questione viene già messa fuori dal campo di applicazione della legge.

Il problema è piuttosto grave e si rischia di consacrare una situazione irregolare per cui per lo meno si dovrebbe stabilire che tutto il personale compreso nella dizione dell'articolo 1 del contratto collettivo di cui ho parlato, possa rientrare nell'ambito della legge, salvo vedere poi, in sede di applicazione, se quanto di detto personale, oggi svolge quelle funzioni.

PRESIDENTE. Ritengo che l'ordine del giorno apra una possibilità specialmente se venisse accettato dal Governo.

Comunque, occorre decidere se sia il caso di proporre un emendamento preciso e di metterlo in votazione.

BUTTÈ. Bisogna tener conto che vi sono persone che non hanno il contratto del credito e sono comprese in quello degli esattoriali pur non essendo esattoriali e non sono coperti di previdenza in sostanza perché esercitano delle funzioni di Tesoreria senza avere una qualifica precisa.

L'ordine del giorno potrebbe proporre un esame della situazione e della qualificazione dato che vi sono anche nei vecchi contratti delle situazioni non definite.

Un esame di queste situazioni potrebbe, ritengo, essere svolto anche da un Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Pregherei di presentare un emendamento o, se si può trovare una intesa su un ordine del giorno, un ordine del giorno da votare alla fine della discussione.

ROBERTI. Presento il seguente emendamento all'articolo 50: « Sono del pari iscritti 1 dipendenti delle tesorerie comunali gestite da istituti di credito e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal contratto collettivo della categoria esattoriale 31 dicembre 1939 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1940, n. 177 ».

Esso lascia aperta la valutazione se queste categorie siano o non siano comprese.

SCALIA, *Relatore*. Nei riguardi dell'articolo 9, l'onorevole Buttè presentò prima un emendamento che poi trasformò in ordine del giorno. Ebbi a dichiararmi contrario all'emendamento anche se non ce ne fu bisogno perché esso venne ritirato e questo non già perché non condividessi la sostanza delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Buttè ed oggi dall'onorevole Roberti, ma perché ci troviamo dinanzi a un teste che è frutto di un travaglio faticoso di anni di lavoro e di interminabili discussioni; ogni emendamento guasterebbe il criterio di armonia generale della legge e ne potrebbe pregiudicare l'andamento successivo. Ho aderito quindi alla idea di trasformare in ordine del giorno una cosa di cui riconosco la giustizia.

È questo l'unico motivo per il quale vorrei pregare l'onorevole Roberti di non voler pregiudicare la questione con un voto favorevole o contrario, perché tanto nell'un caso che nell'altro avremmo delle conseguenze negative in quanto, nel caso in cui si approvasse può darsi che a un certo momento si metterebbero in opera remore che bloccherebbero l'iter della legge; qualora non venisse approvato verrebbe definitivamente consacrato il rigetto del presunto diritto.

Sarei quindi dell'opinione di porre in votazione un ordine del giorno impegnativo ma non un emendamento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pregherei di non addivenire ad un voto perché se il voto fosse contrario sarebbe preclusa anche la possibilità di presentare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Roberti di non insistere nella sua proposta di emendamento.

ROBERTI. Desidero fare una dichiarazione. Posta la questione nei termini che il

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

parere del Governo e della Commissione contrario all'emendamento porterebbe alla preclusione della presentazione dell'ordine del giorno, sono investito da un problema di responsabilità nei confronti di questa categoria.

Sarebbe per me, sotto tanti punti di vista, molto più comodo e facile insistere nell'emendamento, ottenere il voto contrario della Commissione e dimostrare in questo modo di aver svolto una certa azione politica e di coscienza nei confronti della categoria, ma poiché bisogna vedere quale è la sostanza del vantaggio che si arrecherebbe e poiché ciò impedirebbe la presentazione dell'ordine del giorno, ritiro l'emendamento da me proposto facendo la seguente dichiarazione: a me sembra molto strano che si sia svolta una trattativa sindacale che si dice sia durata anni, presso il Ministero del lavoro, senza che un problema di questa mole e di questa importanza sia stato dedotto in questa vertenza e in questa trattativa. Ciò è tanto più grave — me lo consenta l'onorevole rappresentante del Governo — in quanto che il Ministero è stato investito della vertenza e della questione attraverso una pronuncia dell'Ispettorato del lavoro; è molto strano, altresì, che gli organi burocratici del Ministero del lavoro, i quali avevano in altra sede fermato questa procedura e quindi erano stati investiti istituzionalmente della vertenza, non abbiano informato il Sottosegretario in modo che egli si fosse potuto rendere parte diligente nell'informare le parti, ed una delle parti era proprio quella degli Istituti di credito che si sono arricchiti di circa 800 milioni per mancato versamento dei fondi percepiti dai comuni; è strano che il Governo non abbia informato la categoria che vi era una questione aperta.

Non posso, allo stato attuale delle cose, che prendere atto della situazione, ribadire il buon diritto della categoria e studiare, nell'ordine del giorno, una formula che possa dare al Comitato il più ampio mandato da parte della Commissione così che possa interloquere in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

## ART. 52.

I dipendenti adibiti da istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota

parte di retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data.

Il minimo di pensione previsto dall'articolo 24 è ridotto, in tali casi, nella stessa misura percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.

(È approvato).

## ART. 53.

Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 10, comma primo, punto 1°), continueranno ad essere trasferiti nella assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità.

I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto all'iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima.

Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente articolo 33.

(È approvato).

## ART. 54.

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta data siano già stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 55.

Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facoltà di copertura dei periodi di

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

assenza contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, prevista dall'articolo 20, potrà essere esercitata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.

(È approvato).

## ART. 56.

Gli iscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidità, ai sensi dell'articolo 21, anche se la invalidità non si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria.

In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione ai sensi dell'articolo 34, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

(È approvato).

## ART. 57.

Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti contributi per rapporti di lavoro diversi da quelli esattoriali anteriori alla data di iscrizione al Fondo o per rapporti di lavoro esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923, ovvero per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione stessa anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei alla iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltre che alla pensione calcolata ai sensi dell'articolo 23, alla liquidazione a carico del Fondo di un supplemento pari al 20 per cento dei contributi base versati per i predetti periodi, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, nonché con l'integrazione di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e successive modificazioni.

Tale supplemento viene corrisposto dalla data in cui risultino maturati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(È approvato).

## ART. 58.

Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di età, purché abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di età. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto è ridotto a 20 anni.

Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di età è esteso anche agli iscritti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purché siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quanti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.

Per la determinazione della misura della pensione spettante agli iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.

Il fondo sopporta per intero l'onere delle pensioni di cui al presente articolo finché, in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria accredita al Fondo la pensione a suo carico.

(È approvato).

## ART. 59.

Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidità non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'articolo 23.

Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opinione prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota è elevata al 45 per cento.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

## ART. 60.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, nei riguardi degli iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che anteriormente alla data stessa abbiano avuto periodi di interruzione nella contribuzione a causa di cessazione del rapporto di lavoro, o cessazione della contribuzione volontaria, seguiti da reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da liquidarsi verrà computata, per la parte relativa ai periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1956, in base alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale data la contribuzione era interrotta, in base alla retribuzione iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se il reimpiego non abbia avuto luogo, in base all'ultima retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi al Fondo.

(È approvato)

## ART. 61.

Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.

(È approvato).

## ART. 62.

Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattore o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'articolo 59, verranno maggiorate del 10 per cento.

(È approvato).

## ART. 63.

Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, anche se non più in servizio,

non risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto alla iscrizione al Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31 dicembre 1955, i contributi dovuti al Fondo stesso per le prestazioni di pensione di cui all'articolo 12, punto 1°) del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui dipendenze i predetti periodi di lavoro risultino prestati è tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva per i periodi stessi, ai fini del trattamento di pensione, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) se per i periodi sopra indicati risultino versati i contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita di cui al citato regolamento, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi dovuti al Fondo sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, a condizione che sia presentata al Fondo richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera b). Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera a) è dedotto l'ammontare dei contributi eventualmente già versati nella citata assicurazione obbligatoria.

b) se per i periodi suindicati non risultino versato alcun contributo né al Fondo, né nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data della regolarizzazione. La regolarizzazione per i periodi di cui alla presente lettera b) è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'articolo 4.

L'importo dei contributi calcolati, ai sensi della precedente lettera a), in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore nei periodi da regolarizzare è maggiorato degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno.

L'esattore o ricevitore delle imposte dirette è tenuto a regolarizzare, alle condizioni sopra indicate, i periodi di servizio prestati dal lavoratore alle sue dipendenze, versando l'intero importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, per



## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

la quota a carico dello stesso, nei soli casi di cui alla lettera a).

Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, ove non presenti la richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 64.

È data facoltà al lavoratore, che si trovi nelle condizioni previste nel precedente articolo di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso il Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso, a condizione che ne faccia richiesta al Fondo, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero importo dei contributi calcolati in base alla lettera a) del precedente articolo 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento, in ragione di anno, per i periodi coperti di contribuzione nel Fondo per l'assicurazione mista sulla vita o nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base alla lettera b) dello stesso articolo 63, per i periodi per i quali non risulti versato alcun contributo.

La regolarizzazione di detti ultimi periodi è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Il lavoratore che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma ha diritto al rimborso della quota di contributi a carico del datore di lavoro, nei casi di cui alla lettera a), ed all'intero importo dei contributi stessi, nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo 63, qualora detti contributi a carico del datore di lavoro siano recuperati dal Fondo.

Il lavoratore in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data del 31 dicembre 1955, o, se assunto successivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può riscattare presso il Fondo, ai fini del trattamento di pensione, periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932 e periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del

Comitato speciale di cui al precedente articolo 4.

Il lavoratore che si avvale della facoltà di cui al precedente comma deve versare, a suo completo carico, l'intero importo dei contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti norme:

1°) per i periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette, compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della retribuzione percepita nei periodi stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, qualora per detti periodi risulti versato al Fondo il contributo unico di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto, qualora per i predetti periodi non risulti versato alcun contributo né al Fondo, né all'assicurazione obbligatoria;

2°) per i periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme di cui al precedente comma è dedotto l'ammontare dei contributi che risultino eventualmente versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in corrispondenza agli stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale.

(L. approvato).

## ART. 65.

Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modi-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

ficazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono è tenuto a provvedere entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo della indennità di anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo.

A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento della somma dovuta ai sensi del presente articolo può essere effettuato mediante rateizzazione in 20 trimestralità, maggiorata del saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente articolo 63, sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del presente articolo, deve effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti.

(È approvato).

## ART. 66.

Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, il termine di cui al 2° comma dell'articolo 11 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

## ART. 67.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'articolo 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua			Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione	
	—	—		—
1 <sup>a</sup>	da L. 499	fino a L. 999	L. 156.000	
2 <sup>a</sup>	da L. 500	» 999	» 182.000	
3 <sup>a</sup>	» 1.000	» 1.499	» 208.000	
4 <sup>a</sup>	» 1.500	» 2.499	» 234.000	
5 <sup>a</sup>	» 2.500	» 3.499	» 260.000	
6 <sup>a</sup>	» 3.500	» 4.999	» 299.000	

Classe di importo della pensione base annua			Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione	
	—	—		—
7 <sup>a</sup>	L. 5.000	L. 6.499	L. 338.000	
8 <sup>a</sup>	» 6.500	» 7.999	» 377.000	
9 <sup>a</sup>	» 8.000	» 9.999	» 416.000	
10 <sup>a</sup>	» 10.000	» 11.999	» 442.000	
11 <sup>a</sup>	» 12.000	» 14.999	» 468.000	
12 <sup>a</sup>	» 15.000	» 17.999	» 481.000	
13 <sup>a</sup>	» 18.000	» 23.999	» 494.000	
14 <sup>a</sup>	» 24.000	» 29.999	» 507.000	
15 <sup>a</sup>	» 30.000	» 41.999	» 520.000	
16 <sup>a</sup>	» 42.000	» 53.999	» 533.000	
17 <sup>a</sup>	» 54.000	» 65.999	» 546.000	
18 <sup>a</sup>	» 66.000	in poi	» 559.000	

Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di reversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 35 della presente legge.

Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di reversibilità comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'articolo 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalità previste dall'articolo 24

(È approvato).

## ART. 68.

Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trantacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall'articolo 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, sulla quale è stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione:

1950 . . . . .	24,50 %										
1951 . . . . .	14,— %										
1952 . . . . .	8,60 %										
1953 . . . . .	8,30 %										
1954	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>fino al 31 maggio . . . . .</td> <td>5,70 %</td> </tr> <tr> <td>dal 1° giugno . . . . .</td> <td>4,20 %</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>1955 . . . . .</td> <td>1,50 %</td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>fino al 31 maggio . . . . .</td> <td>5,70 %</td> </tr> <tr> <td>dal 1° giugno . . . . .</td> <td>4,20 %</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>fino al 31 maggio . . . . .</td> <td>5,70 %</td> </tr> <tr> <td>dal 1° giugno . . . . .</td> <td>4,20 %</td> </tr> </table>	fino al 31 maggio . . . . .	5,70 %	dal 1° giugno . . . . .	4,20 %			1955 . . . . .	1,50 %
<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>fino al 31 maggio . . . . .</td> <td>5,70 %</td> </tr> <tr> <td>dal 1° giugno . . . . .</td> <td>4,20 %</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>fino al 31 maggio . . . . .</td> <td>5,70 %</td> </tr> <tr> <td>dal 1° giugno . . . . .</td> <td>4,20 %</td> </tr> </table>	fino al 31 maggio . . . . .	5,70 %	dal 1° giugno . . . . .	4,20 %						
<table border="0"> <tr> <td>fino al 31 maggio . . . . .</td> <td>5,70 %</td> </tr> <tr> <td>dal 1° giugno . . . . .</td> <td>4,20 %</td> </tr> </table>	fino al 31 maggio . . . . .	5,70 %	dal 1° giugno . . . . .	4,20 %							
fino al 31 maggio . . . . .	5,70 %										
dal 1° giugno . . . . .	4,20 %										
1955 . . . . .	1,50 %										

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

La pensione così riliquidata, che non potrà essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potrà essere comunque inferiore a quello assicurato con l'articolo 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956, è determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di reversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'articolo 35 della presente legge.

(È approvato).

## ART. 69.

Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente legge.

Agli importi delle suddette pensioni così riliquidate, dovute con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, si applica, con decorrenza da quest'ultima data, una maggiorazione del 2,50 per cento.

(È approvato).

## ART. 70.

Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.

(È approvato).

## ART. 71.

I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla

presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennità di anzianità relative alla indennità di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.

Salvo quanto previsto all'articolo 72, nessun contributo è dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonché sull'intero importo della indennità di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.

(È approvato).

## ART. 72.

Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruiscono di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verrà corrisposta, a carico del Fondo, una integrazione della indennità di anzianità liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

(È approvato).

## ART. 73.

I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

(È approvato).

LEGISLATURA II — L'INDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

## TITOLO SETTIMO.

## NORME GENERALI E FINALI

## ART. 74.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'autorità giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

(È approvato)

## ART. 75.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Le somme aggiuntive previste da detto articolo per i casi di ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi non sono dovute dalle aziende quando, per effetto dell'applicazione della norma di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 11 della presente legge, le aziende stesse vengono a versare complessivamente somme d'importo superiore a quelle risultanti dall'applicazione del predetto articolo 23.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14 ed all'articolo 73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito dei contratti collettivi presso il Fondo, si applica l'ammenda prevista al 3° comma del citato articolo 23, nella misura stabilita dal Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo

(È approvato).

## ART. 76.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre

1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità.

b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonché, per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni, escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi;

d) la norma contenuta nell'articolo 128 del citato regio decreto-legge.

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonché quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell'articolo 2753 del Codice civile

(È approvato).

## ART. 77.

La riduzione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale

(È approvato)

## ART. 78.

Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È altresì soppresso il Fondo d'integrazione di cui all'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460.

Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attività e nelle passività dei Fondi soppressi.

(È approvato).

## ART. 79.

Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre 1951, n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

## ART. 80

Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1° gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno già conseguito una pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.

(È approvato).

## ART. 81.

Le prestazioni di capitali di cui all'articolo 41 vengono liquidate agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Uguale decorrenza hanno i contributi pertinenti alle prestazioni stesse.

Le polizze di assicurazione mista sulla vita in essere alla predetta data ai sensi dell'articolo 12, punto 2° del regio decreto 3 maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro riserva matematica integrata con le maggiorazioni concesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai propri assicurati nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per le prestazioni di capitale commisurate alla indennità di anzianità.

Uguale destinazione viene data:

all'importo residuo, alla data di pubblicazione della presente legge, del fondo di integrazione istituito con decreto presidenziale 1° luglio 1948, n. 1460.

ai capitali costituiti con la parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma dell'articolo 3 del regola-

mento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonché da quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che alla data di assunzione aveva un'età superiore ai 50 anni, destinati a capitalizzazione finanziaria ai sensi della lettera b), comma 2° dell'articolo 23 di quest'ultimo regolamento;

ai capitali costituiti con parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva età superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 di quest'ultimo decreto.

(È approvato)

## ART. 82.

Il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verrà nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'articolo 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

## ART. 83.

Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.

(È approvato).

## ART. 84.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dai deputati Gitti, Roberti, Buttè Di Mauro, Bettol, Calvi e Scala:

«La XI Commissione della Camera, nell'approvare la legge sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati di-

pendenti dalle esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, al fine di eliminare ogni eventuale inesatta interpretazione delle norme in essa contenute, precisa essere suo intendimento mantenere inalterato il diritto di iscrizione al Fondo predetto di tutti i lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie comunali e ricevitorie provinciali, comunque gestite, il cui rapporto è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro aventi validità giuridica, tuttora in vigore, del 31 dicembre 1939 e del 13 dicembre 1941, pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, rispettivamente n. 241 del 30 luglio 1949 — allegato n. 2252 — e n. 279 del 19 aprile 1942 — allegato n. 2028 — pubblicati in estratto dalla *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1940, n. 177, del 18 aprile 1942, n. 92 ».

Lo pongo in votazione

(È approvato)

Il testo unificato delle proposte di legge verrà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore, Morelli e Cappugi: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. (371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Pastore, Morelli e Cappugi: « Per la tutela del lavoro domestico »

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la discussione era rimasta sospesa all'esame dell'articolo 11, del quale dò lettura:

ART. 11

(Commissione centrale).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministro dell'interno;

da sei rappresentanti dei lavoratori domestici designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BETTOLI. Eravamo rimasti d'accordo nel senso che la designazione dovesse avvenire da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative, senza tener conto di categoria, altrimenti non sapremmo dove trovare i rappresentanti. Propongo quindi il seguente emendamento: « All'articolo 11, quarto comma, sostituire le parole « di categoria » con le parole « più rappresentative »

CALVI. Non sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Bettoli, ma non lo ritengo necessario.

BETTOLI. Non accettando l'emendamento da me proposto occorrerebbe togliere allo stesso comma la parola « domestici ».

PRESIDENTE. Si presentano due problemi. Uno è se questi rappresentanti di lavoratori domestici debbano essere domestici o non: mi pare chiaro che debba essere accettata la seconda ipotesi. Il secondo problema è se la designazione debba essere fatta da associazioni sindacali della categoria o da associazioni sindacali specifiche.

ROBERTI. Ritengo che il sistema sindacale sia quello della categoria.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra che il comma così come è proposto possa essere accolto.

BETTOLI. Però dobbiamo essere chiari. Quando si dice « associazioni sindacali di categoria », ci si deve riferire espressamente alle organizzazioni sindacali vere e proprie.

PRESIDENTE. Su questo non vi può essere dubbio.

BETTOLI. Io però insisterei nella dizione: « più rappresentative ».

ROBERTI. Allora, si inserisce un criterio discrezionale: infatti non si può ritenere un'associazione sindacale più rappresentativa dell'altra. Se ve ne sono ad esempio tre, se ne possono prendere due, ma diventa un criterio puramente discrezionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12.

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

## ART. 12.

*(Commissioni provinciali).*

In ogni provincia, con decreto del prefetto è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta:

da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni provincia dai sindaci dei quattro principali comuni;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della provincia,

da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 13:

## ART. 13.

*(Compiti della Commissione centrale).*

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali;

b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all'articolo 12.

c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.

Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.

La Commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 14:

## ART. 14.

*(Compiti delle Commissioni provinciali).*

Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

a) determinare le retribuzioni medie mensili, nonché le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;

b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle province.

La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio.

Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90 giorni.

GITTI. Proporrei il seguente nuovo testo che è scaturito dalle osservazioni che sono state fatte dai componenti del comitato ristretto:

## ART. 14.

*(Compiti delle Commissioni provinciali).*

Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti.

a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;

b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle province.

La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio.

Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90 giorni.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

BETTOLI. La Commissione deve anche determinare le tariffe convenzionali. Su questo eravamo d'accordo.

PRESIDENTE. Io sono di avviso che non sia opportuno affidare a questo tipo di Commissione il compito di determinare le retribuzioni che è funzione strettamente sindacale. Il compito della rilevazione delle retribuzioni per determinare quella media in una provincia posso ammetterlo, perché una certa rilevazione può rappresentare un punto di riferimento e di orientamento per delle successive decisioni. La legge che riguardava i facchini, ad esempio, che pure prevedeva una analoga Commissione non affidava alla stessa tale compito.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo propone il seguente emendamento: sostituire gli ultimi due comma con i seguenti:

« Le deliberazioni delle Commissioni sono soggette all'approvazione del Prefetto che nel termine di trenta giorni le rende esecutive con proprio decreto da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della Provincia.

Le deliberazioni approvate hanno carattere definitivo. Contro il diniego di approvazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni ».

NOCE TERESA. Non possiamo essere d'accordo sull'emendamento presentato dal Governo perché non vediamo affatto la necessità di introdurre in questa disposizione l'autorizzazione del Prefetto. È la Commissione provinciale che provvede a determinare queste retribuzioni e inoltre sono previsti ricorsi e quello definitivo può essere inoltrato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non vedo pertanto le ragioni perché il Prefetto debba intervenire.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare che già nel testo proposto dal comitato era prevista questa autorizzazione da parte del Prefetto. Si tratta di decisioni della Commissione provinciale che debbono essere rese esecutive con decreto prefettizio e che pertanto richiedono questo tipo di autorizzazione. Del resto, di fronte al diniego del prefetto di emanare il decreto, viene previsto il ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PAVAN. A mio parere, questo intervento del Prefetto non ha ragione di essere, perché non si tratta di un atto amministrativo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È necessario anche per rendere più agevole la procedura

NOCE TERESA. Perché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve conferire le sue attribuzioni al Prefetto?

SANTI. Anch'io sono contrario all'emendamento proposto dal Governo. Queste commissioni provinciali non hanno neppure il potere di determinare i salari, si devono limitare soltanto ad una rilevazione della retribuzione media dandone pubblicità magari attraverso il *Foglio degli annunci legali* della provincia; ma non vedo la necessità di un intervento del Prefetto.

PRESIDENTE. Il punto più importante della proposta governativa è l'inciso: « Sono soggetti alla approvazione ».

GITTI, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di volerlo ritirare.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso ritirare l'emendamento presentato data la sua importanza.

GITTI, *Relatore*. Dirò subito le ragioni che consigliano di mantener fermo il testo originale, soprattutto, perché a queste Commissioni non rimane che di fare rilievi statistici e di determinare la retribuzione media provinciale anche attraverso la collaborazione della camera di commercio. Noi non possiamo in certo qual modo limitare anche questo compito. Del resto, un precedente l'abbiamo avuto con la legge che riguardava il facchinaggio dove tra i compiti di quelle commissioni provinciali è previsto quello di determinare le tariffe convenzionali, e senza che tutto questo sia ratificato dal Prefetto. Ripeto, sarei del parere di lasciare invariato il testo concordato anche per non rendere più complicata la procedura per il funzionamento di queste commissioni provinciali che invece devono svolgere il loro compito con la massima speditezza.

BUTTE'. Sono contrario anche all'approvazione del testo della Commissione perché si dice che le decisioni adottate dalle commissioni provinciali sono rese esecutive con decreto prefettizio, ed io non ritengo affatto che sia necessario l'intervento del Prefetto.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è possibile ammettere che il Prefetto non intervenga con un suo atto a ratificare l'operato di queste commissioni..



LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

BUTTÈ. Ma non rientra nei compiti del Prefetto la determinazione di questa retribuzione media.

GITTI, *Relatore*. Non è possibile creare contrasti tra commissioni provinciali e il Prefetto per queste decisioni.

SANTI. Il prefetto, a mio avviso, può soltanto ratificare, prendere atto dell'operato delle commissioni anche perché, onorevole Repossi, le commissioni si limitano a determinare le tariffe convenzionali ai fini di determinati benefici.

PAVAN. Io ritengo che non si possa fare a meno di mantenere il testo del Relatore e cioè che le decisioni adottate dalle commissioni provinciali debbano avere efficacia attraverso un decreto prefettizio proprio per dar loro un valore giuridico, in quanto gli atti della Commissione non hanno forza esecutiva. Inoltre, questa procedura ha ragione di essere dato che sono previsti ricorsi che giungono fino al Ministro del lavoro.

Non mi sembra, poi, che l'emendamento presentato dal Governo possa essere accettato, perché, a mio avviso, le deliberazioni adottate dalle commissioni provinciali non devono essere approvate dal Prefetto. Una cosa è che il Prefetto sia investito del compito di dare un valore giuridico alle decisioni della commissione e altra cosa è che il prefetto abbia una funzione di controllo e decida l'approvazione o meno dell'operato delle commissioni, altrimenti si potrebbe dar luogo a contrasti tra il prefetto e le commissioni provinciali. Il prefetto, ad esempio, decide sull'approvazione di certi atti o meno, ma sempre nei confronti di atti amministrativi già esaminati dalla Giunta provinciale amministrativa che è organo previsto dalla legge. In certi casi, il prefetto non può essere in grado di disapprovare la retribuzione media in quanto non è suo compito fare le rilevazioni. Pertanto, io sono favorevole a mantenere il testo proposto dal Relatore.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, mi permetto di far rilevare che qui si tratta di disposizioni obbligatorie che devono essere rese esecutive. Vi è la questione della determinazione delle tariffe convenzionali e quella di far rispettare le tariffe stesse. Non si può esautorare l'autorità dello Stato dall'esaminare queste questioni. Ripeto, è il Prefetto che con un suo decreto deve rendere esecutive queste tariffe. Del resto, le deliberazioni delle commissioni sono soggette al ricorso. Come può l'autorità dello Stato non entrare in una questione di questo genere?

Pertanto, sono spiacente di non poter accogliere la richiesta dei colleghi e di mantenere l'emendamento proposto.

CALVI. Io penso che l'emendamento del Governo non possa essere accettato anche perché se il prefetto non ritiene di emanare quel decreto, può anche farlo. In conclusione, non deve essere il Prefetto a controllare i deliberati delle commissioni, perché questa è una funzione strettamente sindacale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo nel nuovo testo del Relatore.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione gli ultimi due commi nel testo proposto dal Relatore.

(*Sono approvati*).

Do ora lettura dei restanti articoli nel testo proposto dal comitato ristretto che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 15.

(*Congedo matrimoniale*).

In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di 15 giorni consecutivi.

Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.

(*È approvato*).

#### ART. 16.

(*Preavviso*).

Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini:

a) per il personale impiegatizio di cui all'articolo 5, comma 1°, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull'impiego privato;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma 2°, in 15 giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i 5 anni di anzianità; in 30 giorni per anzianità pari o superiore ai 5 anni.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

Inoltre al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell'alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 14.

Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad 8 ore settimanali, per la ricerca di un'altra occupazione.

(È approvato).

ART. 17.

(Indennità di anzianità).

In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella seguente misura:

a) per il personale impiegatizio di cui all'articolo 5, comma 1°, l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo stipendio.

b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'articolo 5, comma 2°, l'indennità predetta è commisurata a 15 giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio.

(È approvato).

ART. 18.

(Indennità in caso di morte del lavoratore).

In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il 2° grado.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

(È approvato).

Da ora lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

(13ª mensilità).

I lavoratori aventi diritto alla 13ª mensilità, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 940, sono quelli indicati nell'articolo 1 della presente legge.

**PENAZZATO** Io sostituirei l'articolo 19 con il seguente:

Per la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo, sostitutivo dell'articolo 19 proposto dall'onorevole Penazzato, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 20.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie).

L'indennità di anzianità di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, è commisurata per le anzianità maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente.

a) per il lavoratore di cui all'articolo 5, comma 1°, per ogni anno di anzianità mezza mensilità dell'ultima retribuzione in denaro:

b) per i lavoratori di cui all'articolo 5, comma 2°, per ogni anno di anzianità 8 giornate dell'ultima retribuzione in denaro.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 21.

ART. 21.

(Disposizioni finali).

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di lavoro domestico.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge esaminate nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

CAPPUGI e CALVI: Mantenimento dell'iscrizione negli Albi professionali degli odontoiatri forniti di diploma estero. (1100) e SPADAZZI ed altri: Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli Albi aggiunti dei medici. (1126);

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Favorevoli . . . . .	39
Contrari . . . . .	—

(La Commissione approva)

del disegno di legge:

Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non in ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3335).

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Favorevoli . . . . .	39
Contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

del testo unificato delle proposte di legge:

RAPELLI e SANTI: Norme per il fondo di previdenza dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2108):

PASTORE ed altri: « Trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti dalle

esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ». (2125):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Favorevoli . . . . .	39
Contrari . . . . .	—

e della proposta di legge:

PASTORE, MORELLI e CAPPUGI: « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico ». (371).

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Favorevoli . . . . .	39
Contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Biaggi, Bufardecì, Buttè, Calvi, Ceravolo, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maghetta, Mastino Del Rio, Noce Teresa, Pavan, Penazzato, Pessi, Santi, Scalia Vito, Scarascia, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gighola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi.

Sono in congedo:

Bersani e Sabatini.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI